

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2005

concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/529/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con l'Ucraina su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato dell'autorizzazione del Consiglio del 5 giugno 2003.

- (3) Occorre firmare l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo unico

1. Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

A. JOHNSON